



# CITTÀ DI TREIA

## (Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)  
C.F. e P.I. 00138790431 - Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

---

ORDINANZA N. 22 DEL 22-05-2020

Reg. generale n. 60 del 22-05-2020

---

<b>Oggetto:</b> MISURE DI CONTENIMENTO AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.
---

### IL VICESINDACO

VISTE le seguenti disposizioni:

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera k), che contempla la possibilità di chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.P.C.M. 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.P.C.M. 1 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*";
- D.P.C.M. 4 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 8 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 9 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- D.P.C.M. 11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS – 19”*, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 1 aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.P.C.M. 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.P.C.M. 17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 6 maggio 2020, finalizzato a chiarire la possibilità di allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale;

DATO ATTO che con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 sono state, tra l'altro, dettate ulteriori regolamentazioni in materia di attività sportive e motorie;

VISTE le Linee guida pubblicate sulla pagina internet del Governo italiano:

- <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/> emanate ai sensi del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che le suddette Linee guida finalizzate agli sport di squadra testualmente dispongono *Le presenti linee guida sono da considerarsi integrative delle misure già predisposte dall'Ufficio per lo sport e pubblicate sul sito [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) in data 3 maggio 2020, che pertanto, sono da ritenersi valide per tutti gli atleti. Esse dovranno essere declinate per le singole discipline a cura degli organismi sportivi di riferimento, per quanto di propria competenza” quali sono per definizione CONI e CIP*;

CONSIDERATO, inoltre, che le Linee guida sopracitate, relative all'attività sportiva di base e all'attività motoria in genere, prevedono che *“sono volte a fornire le indicazioni generali e le azioni di mitigazione necessarie ad accompagnare la ripresa dello sport, a seguito del*

*lockdown per l'emergenza Covid-19, alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità”;*

DATO ATTO, in particolare, che le sopracitate linee guida chiariscono che per “*sito sportivo*” si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di esercizi sportivi eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, individuati dall'organismo sportivo di riferimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158 del 20 maggio 2020, ad oggetto “*D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 – Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche*”;

DATO ATTO, in particolare, che a norma del sopracitato Decreto n. 158/2020 del Presidente della Giunta regionale, a partire dal 25 maggio, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle specifiche Linee guida settoriali sopracitate, sono consentite sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nonché l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso ogni altra struttura ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 20 del 29 aprile 2020;

RITENUTO che il graduale allentamento delle misure restrittive a seguito delle disposizioni finora emanate sia a livello nazionale sia regionale debba essere declinato a livello locale affinché lo stesso avvenga senza incremento del rischio di diffusione del virus;

CONSIDERATO, in particolare, che le attività consentite dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158/2020 devono comunque svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore e che è tuttavia necessario garantire le esigenze prioritarie di tutela della salute pubblica connesse al rischio di diffusione da COVID-19;

DATO ATTO che il Comune di Treia è nella disponibilità, in quanto proprietario e/o affittuario, di impianti sportivi e palestre per i quali, allo stato attuale, non è tuttavia in grado di garantire, per il riavvio delle attività sportive e/o motorie, il rispetto di tutte le misure di sicurezza, nonché di tutti gli obblighi, le prescrizioni e le misure di controllo previste dalle disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO, pertanto, indispensabile, in via temporanea e nelle more della predisposizione di adeguati e idonei protocolli di sicurezza che garantiscano il corretto riavvio delle attività sportive e/o motorie, protocolli redatti possibilmente di concerto e d'intesa con le associazioni sportive locali, gestori di alcuni degli impianti sportivi, a salvaguardia della salute pubblica, disporre il divieto di accesso e d'uso a:

- a) Palestre comunali site in:
  - Treia capoluogo, Via Fontevannazza;
  - Passo di Treia, Via Nicolò V;
  - Chiesanuova, Via Don Luigi Sturzo;

- b) Campi sportivi siti in:
  - Treia capoluogo, Via del Campo Sportivo;
  - Passo di Treia, Via del Potenza;
  - Chiesanuova, Via IV Novembre;
  - Santa Maria in Selva, C.da S. Maria in Selva;
  
- c) Campi da tennis:
  - Treia capoluogo, Via Don Bosco;
  
- d) Campi di calcio a cinque:
  - Chiesanuova, Via Don Luigi Sturzo;
  - Contrada San Lorenzo;
  
- e) Campo da tamburello:
  - Treia capoluogo, Via Don Bosco;

RITENUTO, al contempo, di consentire lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto e l'accesso ai parchi pubblici, agli spazi verdi e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto della prescrizione che sia evitata ogni forma di assembramento e sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale; è interdetto l'uso dei giochi e delle attrezzature per bambini presenti nelle citate aree;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

1. in via temporanea e nelle more della predisposizione di adeguati ed idonei protocolli di sicurezza che garantiscano il corretto riavvio delle attività sportive e/o motorie, protocolli redatti possibilmente di concerto e d'intesa con le associazioni sportive locali, gestori di alcuni degli impianti sportivi, a salvaguardia della salute pubblica, di disporre il divieto di accesso e d'uso a:
  - a) Palestre comunali site in:
    - Treia capoluogo, Via Fontevannazza;
    - Passo di Treia, Via Nicolò V;
    - Chiesanuova, Via Don Luigi Sturzo;
  
  - b) Campi sportivi siti in:
    - Treia capoluogo, Via del Campo Sportivo;
    - Passo di Treia, Via del Potenza;
    - Chiesanuova, Via IV Novembre;
    - Santa Maria in Selva, C.da S. Maria in Selva;
  
  - c) Campi da tennis:
    - Treia capoluogo, Via Don Bosco;
  
  - d) Campi di calcio a cinque:
    - Chiesanuova, Via Don Luigi Sturzo;
    - Contrada San Lorenzo;
  
  - e) Campo da tamburello:

- Treia capoluogo, Via Don Bosco;
2. È consentito lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto e l'accesso ai parchi pubblici, agli spazi verdi ed ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto della prescrizione che sia evitata ogni forma di assembramento e sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale; è interdetto l'uso dei giochi e delle attrezzature per bambini presenti nelle citate aree;
  3. Le violazioni di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come richiamato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale telematico e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che i Responsabili del III e V Settore di questo Ente diano attuazione, per quanto di competenza, a quanto sopra ordinato;

### **AVVERTE**

- che il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, Dott.ssa Fabiola Caprari;
- che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

**IL VICESINDACO**  
Dott. David Buschittari